CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI POLITICI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE

# Art. 2

E' autorizzata parimenti la spesa di lire 100,000, da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno, in un capitolo intitolato:

Assegnazioni vitalizie, indennita' e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane.

Versione in vigore dal 18 settembre 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane |
| Estremi | Legge 8 luglio 1883, n. 1496 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1883 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-provvedimenti-pei-danneggiati-politici-delle-provincie/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it